



SETTORE AMMINISTRAZIONE

DETERMINAZIONE N. 16 del 19.02.2024

Oggetto: **PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 11 DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS 36/2023 - SUPPORTO SERVIZI CIMITERIALI**

IL RESPONSABILE

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale di Somma Lombardo con deliberazione di Consiglio n. 82 del 28 luglio 2009 ha dato indirizzo per l'affidamento a S.P.E.S. S.r.l. di servizi pubblici a rilevanza economica da svolgere "in house" con i principi di cui all'art. 113 comma 5 lett. c) del D.Lgs. 267/00 (TUEL);

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale del 31/08/2009, n. 71, con la quale l'Amministrazione ha stabilito di affidare a SPeS Srl la gestione dei cinque cimiteri comunali (Capoluogo, Mezzana, Case Nuove, Maddalena e Coarezza) e di tutti i servizi ad essi connessi;

RICHIAMATA la determina dell'Amministratore Delegato n.14 del 16.03.2023 di nomina della sottoscritta a responsabile del servizio cimiteriale;

CONSIDERATO che con determinazione n.4/2023 si è provveduto all'affidamento del servizio di cui all'oggetto all'operatore economico NICI COSTRUZIONI con sede in Viale Maspero, 15/17 a Somma Lombardo (VA), cod. fiscale/p.iva 02094180029 con procedura ID n. 164671120 effettuata sulla piattaforma di *e-procurement* della Regione Lombardia (SINTEL) con scadenza 31 gennaio 2024;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 17.11.2023 ad oggetto "Approvazione tariffe servizi cimiteriali – anno 2024" resasi necessaria atteso che i vecchi importi non sono mai stati rivalutati nonostante il recente periodo inflattivo, né le tariffe vigenti sono state oggetto di revisione prezzi negoziata tra le parti;

RITENUTO pertanto di dover applicare le nuove tariffe come deliberate dal Comune di Somma Lombardo Socio Unico di questa Società, in quanto la non applicazione implicherebbe costi non sostenibili da parte dell'Operatore Economico affidatario, con grave nocumento sia in termini della qualità delle prestazioni sia in termini di sicurezza del personale operativo;

PRESO ATTO che non è stato oggettivamente possibile, se non previo esperimento di una nuova procedura, giungere all'aggiudicazione del servizio de quo entro il termine di scadenza dell'attuale rapporto contrattuale, giacché sarà dato avvio alla nuova procedura di aggiudicazione;

RICHIAMATO il D.Lgs n. 36/2023 e in particolare l'art. 120 c. 11, che consente la prosecuzione del rapporto contrattuale "in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare", come nel caso in specie (tumolazioni ed inumazioni cimiteriali);

RILEVATO che il servizio in parola è di pubblico interesse e, per la sua particolarità e delicatezza, deve essere garantito senza soluzione di continuità, per evitare un grave pregiudizio per l'Ente, considerato che il vigente quadro normativo consente l'affidamento diretto di un servizio nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

RILEVATA pertanto l'esigenza che il servizio non sia sospeso;

CONSIDERATO altresì che il personale addetto al servizio cimiteriale è stato recentemente assunto ed è tutt'ora in fase di formazione con il supporto dell'operatore economico affidatario del servizio;



DATO ATTO CHE in data 12/02/2024 è stata richiesta la disponibilità dell'attuale operatore economico allo svolgimento del servizio in regime di proroga tecnica per il periodo massimo di 6 mesi e che l'operatore, con propria nota del 19.02.2024 ha manifestato la propria disponibilità in tal senso;

RITENUTO pertanto, nelle more della conclusione della nuova procedura di affidamento, di avvalersi della facoltà di esercizio di proroga del servizio in parola fino al 31 luglio 2024, agli stessi patti e condizioni previsti per il periodo di normale durata del contratto;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di questa Società per la copertura della spesa relativa al periodo di proroga contrattuale nella misura indicata nel dispositivo del presente atto;

ACQUISITO in atti il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'Amministratore Delegato con autorizzazione a procedere;

ATTESTATO che il responsabile firmatario del presente provvedimento non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL

DETERMINA

Di dichiarare quanto detto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di prorogare, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023, il servizio di cui all'oggetto in favore dell'operatore NICI COSTRUZIONI con sede in Viale Maspero, 15/17 a Somma Lombardo (VA), cod. fiscale/p.iva 02094180029 per un periodo non superiore ai 6 mesi fino al 31.07.2024;

Di preventivare allo scopo, in favore del suddetto operatore, la somma presunta di € 24.000,00. = + I.V.A., dando atto che il rapporto con l'Operatore Economico dovrà essere interrotto anche anticipatamente alla scadenza indicata, non appena sarà espletata la gara e individuato il nuovo contraente;

Di dare atto che l'affidatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n.136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale;

Di trasmettere il presente provvedimento all'operatore economico succitato;

Di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 33/2013.

Di procedere alle liquidazioni mensili a seguito presentazione di regolari fatture previa valutazione dell'effettivo servizio svolto;

Di dare atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Sonia Vittoria Bellinzoni.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Sonia Bellinzoni
f.to digitalmente